



Montepulciano, 11 febbraio 2019

Circolare n. 07/2019/MM; si compone di pagine n. 06 + allegati

Spettabile
A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

Oggetto: Novità Previdenziali INPS e assicurative INAIL (gestione separata).

Contributi INPS gestione separata – aliquote e massimale 2019
Circolare INPS 6 febbraio 2019 n. 19

Le aliquote in vigore per la gestione separata INPS (art. 2, comma 26 e seg. Legge 335/1995), derivanti dall'art. 1, comma 79 della Legge 247/2007 (Riforma del Welfare), applicabili dal 1° Gennaio 2008 e **confermati anche nel 2019 con la progressione stabilita dall'art. 2, comma 57 della Legge 92/2012 e le variazioni di cui all'art. 1, comma 203 della Legge 208/2015.**

Al proposito si ritiene di dover ricordare che le categorie di soggetti a contribuzione INPS gestione separata Legge 335/1995, al momento coperti dalla contribuzione sono i seguenti:

- collaboratori coordinati e continuativi (art. 50, comma 1, lettera c-bis, TUIR) sia tipici/nominati che atipici/non nominati, residenti e non residenti ¹;
- lavoratori autonomi occasionali come previsto dall'art. 44, comma 2, Legge 326/2003 (art. 67, comma 1, lettera l, TUIR), residenti e non residenti ²;
- incaricati delle vendite a domicilio (art. 19 del D.lgs. 114/1998);
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro (articoli da 2549 a 2554 del Codice Civile) come previsto dall'art. 43 della Legge 326/2003;
- Borse di studio corrisposte dalle università Legge 30 Novembre 1989 n. 398 per corsi di dottorato di ricerca art. 1, primo comma, lettera a), Legge 315/1998;
- Assegni di ricerca art. 51, comma 6, Legge 449/1997, nonché Assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 (riforma Gelmini);
- Assegni destinati studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e corsi di dottorato di ricerca, per incentivazione delle attività di tutorato - art. 13 Legge 341/1990 (art. 1, comma 1, lettera b, Legge 170/2003);
- Borse ai medici specializzandi di “formazione specialistica” per frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia erogate a partire dall'anno accademico 2006 - 2007 (art. 37 ed art. 41, comma 2 del D.Lgs.17 Agosto 1999 n 368 ed art. 1, comma 300, Legge 266/2005);
- soggetti esercenti attività di lavoro autonomo abituale (professionisti) non iscritti a casse di previdenza obbligatoria (art. 53, comma 1, TUIR) ed iscritti pertanto alla gestione separata INPS.

L'art. 1, comma 10 della Legge 247/2007 stabiliva che a decorrere dal 1° Gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali.

¹ In merito si veda la Circolare INPS 21 Dicembre 2004 n. 164 e circolare INPS 16 ottobre 2018 n. 102.

² In merito si veda la Circolare INPS 21 Dicembre 2004 n. 164 e circolare INPS 16 ottobre 2018 n. 102.



L'incremento, con la stessa decorrenza, si applicava, oltre al resto anche alle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995.

Il comma 11 della stessa norma prevedeva altresì che con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dovevano essere corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere sempre dall'anno 2011.

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (**Riforma del Lavoro “Fornero”**) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS (sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria), l'aliquota contributiva e di computo è **elevata per l'anno 2018 al 33%**.

All'aliquota contributiva di computo si aggiungono inoltre le seguenti aliquote pari a:

- **0,50%**, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- **0,22%**, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
- **0,51%**, disposta dall'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (**c.d. job acts autonomi**), recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*”, illustrata nella circolare n. 122/2017 (a decorrere dal 1° luglio 2017) per i soggetti per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva CIS-COLL (collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori).

L'art. 1, comma 165 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'IVA, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria nè pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è **stabilita per l'anno 2017 al 25%**.

Infine per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell'articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l'aliquota per il 2019, è **confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti)**.

Pertanto, riassumendo, le aliquote individuate dall'art. 2, comma 57 della Legge 92/2012, vigenti nel 2019 ed il massimale imponibile indicate dalla Circolare INPS 6 febbraio 2019 n. 19, tenuto conto anche delle novità di cui sopra commentate dalla Circolare INPS 28 luglio 2017 n. 122, risultano dal prospetto che segue.

**Gestione Separata - Aliquote contributive per l'anno 2019**

C A T E G O R I E	Aliquota %			Reddito imponibile	
	I. V. S.	Malattia Maternità A.N.F.	TOTALE aliquota	da € a € ³
Liberi professionisti					
soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (pensionati titolari pensione diretta o reversibilità)	24,00	0,00	24,00	0,00	102.543,00
Soggetti NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	25,00	0,72	25,72	0,00	102.543,00
Collaboratori e figure assimilate					
Cococo e altri percettori NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (compresi assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministratori, sindaci, revisori) e privi di partita IVA, <u>ammessi alla DIS-COLL</u>	33,00	0,72 + 0,51	34,23	0,00	102.543,00
Altri percettori NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica diversi da quelli di cui sopra <u>NON ammessi alla DIS-COLL</u> , quali partecipazione a collegi o commissioni, medici in formazione specialistica, venditori porta a porta, prestatori lavoro autonomo non abituale) e privi di partita IVA	33,00	0,72	33,72	0,00	102.543,00
Associati in partecipazione					
ASSOCIATI in partecipazione NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	33,00	0,72	33,72	0,00	102.543,00
ASSOCIATI in partecipazione pensionati e iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	24,00	0,00	24,00	0,00	102.543,00

Le predette aliquote devono essere applicate con riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui al citato articolo 44 D.L. n. 269/2003, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995.

E' applicabile al caso in specie quanto previsto dalla circolare INPS in commento, che le nuove misure (sia aliquote che massimali) non trovano applicazione sugli emolumenti erogati, ai collaboratori coordinati e continuativi (per rapporti in corso al 31 Dicembre), entro il 12 Gennaio successivo secondo il c.d. principio

³ Massimale, fissato per l'anno 2019 dalla circolare INPS 6 febbraio 2019 n. 19.



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI – MAGRINI

Marco MAGRINI – Revisore Contabile – Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 523/A
Roberta COVERI – Revisore Contabile – Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 570/A

dei cassa allargato. Pertanto in tale ipotesi il versamento dei contributi INPS relativi resta collegato alla scadenza del 16 Febbraio 2019 anche se il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 sarà Dicembre 2018.

Il nuovo massimale per l'anno 2019 opera pertanto a decorrere dalle erogazioni effettuate successivamente al 12 Gennaio 2018, ovvero anteriormente per i rapporti costituiti successivamente al 1° Gennaio 2019 con i soggetti predetti.

Nulla è al momento innovato relativamente alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi in parola, da effettuare tramite il modello di pagamento unificato F24 Ordinario o F24 EP, indicando:

- nel modello F24 Ordinario i codici tributo C10 (committenti) o P10 (professionisti), in riferimento alle diverse aliquote base ed i codici CXX (committenti) e PXX (professionisti), in riferimento alle aliquote maggiorate (da ritenersi confermate le istruzioni della circolare INPS n. 201 del 4 Dicembre 2000);
- nel modello F24 EP gli stessi codici dell'ordinario come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 98/E/2010.

Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3), mentre per gli associati in partecipazione (fino a quando saranno i conclusi i contratti aboliti dal D.lgs. 81/2015, resta altresì ferma la ripartizione nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato.

Si rammenta inoltre che la **circolare n. 13/2016** ha precisato che per le comunicazioni committenti nel flusso UNIEMENS, al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, è stato individuato un nuovo codice "Tipo Rapporto" 18, descrizione "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)", in ragione del fatto che l'art. 52 del decreto Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69-bis del D.lgs. 276/2003.

ENPAPI – gestione separata infermieri IPASVI

Circolare ENPAPI n. 22/2018 (non ancora pubblicata la circolare 2019)

Si ricorda che nella gestione previdenziale per gli infermieri iscritti ai collegi IPASVI, gestita dalla cassa ENPAPI opera una gestione separata.

La **circolare ENPAPI n. 22 del 2018**, in attesa di conferma anche per il 2019, aveva confermato le aliquote vigenti nel 2016 e riportate nel prospetto che segue (fatta eccezione per l'aumento dell'1% dell'aliquota IVS posta a carico del datore di lavoro), anche per la gestione previdenziale separata di cui al D.lgs. 103/1996.

Tipologia rapporti compensi	Aliquote
Cococo e percettori di compensi per lavoro autonomo non abituale <u>non assicurati</u> presso altre forme pensionistiche obbligatorie	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Cococo e percettori di compensi per lavoro autonomo non abituale <u>titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</u>	24%

La stessa **circolare ENPAPI n. 22 del 2018**, non aveva confermato per il 2018 il massimale che però, per il 2019, dovrebbe risultare di euro 102.543,00.

Si rammenta che l'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata ENPAPI opera anche per incarichi occasionali di docenza conferiti a Infermieri professionisti iscritti ai collegi IPASVI – **circolare ENPAPI n. 19 del 2016**.

Per maggiori chiarimenti e approfondimento della tematica e degli adempimenti relativi alla gestione ENPAPI si potrà consultare la precedente circolare dello scrivente n. 11/MM/2016 del 12 giugno 2016.

4

**INPGI – gestione separata giornalisti**
Circolari INPGI 29 gennaio 2019 n. 3

La circolare INPGI 29 gennaio 2019 n. 3 conferma anche per il 2019 le aliquote vigenti nel 2016 e riportate nel prospetto che segue (fatta eccezione per l'aumento dell'1% dell'aliquota IVS posta a carico del datore di lavoro), anche per la gestione previdenziale separata di cui al D.lgs. 103/1996.

L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della cococo, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2019 sono così stabilite:

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2019	26,00%	0,72 %	26,72 %	17,81 %	8,91 %

Invece l'aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei cococo che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2019	17,00%	0,00 %	17,00%	11,33 %	5,67%

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive restano ferme le istruzioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10 marzo 2009.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle cococo (con o senza progetto), resta confermata la misura del contributo integrativo del 2 % a carico del committente da erogare direttamente al giornalista.

L'INPGI conferma che, a decorrere dal 1° Gennaio 2012, è venuta meno la facoltà di non iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età (art. 18, comma 11, DL. 98/2011, conv. Legge 111/2011), con la conseguenza che il contributo integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere erogato anche ai giornalisti ultrasessantacinquenni.

Inoltre per i giornalisti cococo e liberi professionisti, assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI, la contribuzione è dovuta nel limite del *massimale contributivo annuo* fissato per l'anno 2019, in euro 102.543,00.

Novità INAIL**Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi a decorrere dal 1° Luglio 2018 - Circolare INAIL 13 novembre 2018 n. 43**

L'INAIL con la circolare 13 novembre 2018 n. 43, procede alla fissazione della rivalutazione dei minimi e massimali INAIL per i parasubordinati con effetto dal 1° Luglio 2018:

Anno 2018	fino al 30 Giugno 2018	dal 1° Luglio 2018
Minimo e massimo annuo	16.195,20 – 30.076,80	16.373,70 – 30.408,30
Minimo e massimo mensile	1.349,60 - 2.506,40	1.364,48 - 2.534,03



Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata **non superiore a 30 giorni** nel corso dell'anno solare e con un compenso **non superiore all'importo di € 5.000,00** (c.d. collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, del Decreto legislativo 276/2003), si ribadisce che la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

- rapportata ai **giorni** di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative;
- rapportata al **me**se, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

<i>Anno 2018</i>	<i>fino al 30 Giugno 2018</i>	<i>dal 1° Luglio 2018</i>
Minimo e massimo giornaliero	53,98 - 100,26	54,58 - 101,36

(*) N.B. - dato non precisato dalla circolare

Termine presentazione dichiarazione – circolare INAIL del 11 gennaio 2019 n. 1

Di norma entro il 28 febbraio (D.M. 9 febbraio 2015) il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online". Se l'ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'autoliquidazione 2018/2019 il **termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2018 è stato prorogato al 16 maggio 2019**. Si veda la circolare INAIL 11 gennaio 2019 n. 1 in relazione alle novità e differimenti dei vari termini stabiliti dall'**art. 1, commi 1121-1126 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019)**.

Sempre **entro il termine del 16 maggio 2019 (invece che 16 febbraio 2018)**, il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- determinare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, ex articolo 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997.

Si allega fac simile di:

- ricevuta per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente anno 2019;
- prospetto per raccolta data anagrafici anno 2019.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Marco Magrini